

AWP: DAL 9 DICEMBRE PRENDE IL VIA LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI TITOLI AUTORIZZATORI.

L'ADM, con il supporto di Sogei Spa, ha avviato lo scorso anno un processo di dematerializzazione dei titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110 del TULPS, rilasciati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, finalizzato alla graduale e progressiva sostituzione di tutti i titoli cartacei stampati su carta filigranata con ologramma, in osservanza delle disposizioni dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e smi.

Il processo di dematerializzazione, che sino ad ora ha interessato i soli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui al comma 7 dell'articolo 110 del TULPS, sarà esteso, **a partire dal 9 dicembre 2024**, anche ai restanti apparecchi con vincita in denaro di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo (cd. AWP).

Unitamente a tali atti è altresì rilasciata, per ciascun apparecchio, un'etichetta contenente un QR-Code, che il produttore è tenuto ad apporre sull'apparecchio medesimo a seguito del rilascio (la mancata apposizione rileva ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 9, lett. f), del TULPS).

L'etichetta deve rimanere apposta sull'apparecchio anche in caso di cessione dello stesso: in tale ipotesi sarà il produttore fornire o rendere disponibili all'acquirente i titoli autorizzatori rilasciati dall'Agenzia in relazione al medesimo apparecchio. Sarà cura del concessionario fornire o rendere disponibile al proprietario/possessore dell'apparecchio l'etichetta e il titolo autorizzatorio rilasciato dall'Agenzia; al proprietario/possessore dell'apparecchio e al titolare dell'esercizio pubblico ove lo stesso è installato è demandato il compito di provvedere all'apposizione e di verificarne il mantenimento dell'integrità: la mancata apposizione dell'etichetta e del titolo, in maniera integra e leggibile, rileva ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 9, lett. f), del TULPS.

Le etichette con il **QR-Code** inerenti ai titoli autorizzatori devono essere stampate su un supporto cartaceo adesivo (o comunque cartaceo ma da attaccare in modo stabile sull'apparecchio con un adesivo) di formato minimo 5,13 cm di altezza e 10,21 cm di lunghezza, in modo da garantire la leggibilità delle stesse e la loro non deperibilità e devono essere apposte sull'apparecchio.

Sull'apparecchio in esercizio saranno così presenti due etichette adesive, una apposta dal produttore in occasione del rilascio del NOD e dell'attestato di conformità, con il logo dell'Agenzia, il codice identificativo temporaneo dell'apparecchio, la denominazione del modello di apparecchio, e una apposta al momento del rilascio del NOE, con il logo dell'Agenzia, il codice identificativo permanente dell'apparecchio, nonché la denominazione del modello di apparecchio.

In analogia a quanto già previsto in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, esiste una ulteriore funzionalità, messa a disposizione degli organi di controllo, per la quale è necessaria una specifica profilazione all'uso **dell'App Gioco Legale**.

In tale periodo, qualificabile come transitorio, si avrà coesistenza di apparecchi con i "nuovi" titoli dematerializzati (etichetta più titolo cartaceo in carta semplice), e di quelli con i "vecchi" titoli stampati su carta ologrammata.

Rimangono, quindi, assolutamente validi ed efficaci i titoli autorizzatori cartacei esistenti che dovranno essere apposti sull'apparecchio, come avviene già attualmente, sempre in originale su carta filigranata e ologrammata dell'Agenzia. Per tali titoli, quindi, non si dovrà procedere ad alcuna sostituzione.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO- LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE E IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Nella seduta del 19 Novembre, la V Commissione Bilancio del Senato ha dato atto della trasmissione, da parte dei gruppi parlamentari, dell'elenco degli emendamenti segnalati.

Tra questi, in particolare, vi è l'emendamento 6.0.17 (dichiarato però improponibile nella seduta dell'11 novembre) con cui si propone di sopprimere l'inciso "*anche indiretta*" dal divieto di pubblicità del gioco d'azzardo previsto dal D L Dignità: l'emendamento, dunque, punta al ripristino della possibilità di effettuare pubblicità indiretta del gioco.

Attività finanziata con i fondi della DGR XII/80 del 03 aprile 2023 nell'ambito del Piano locale di contrasto al Gioco d'azzardo patologico (GAP), Implementazione dei programmi e delle azioni relativi agli Obiettivi Generali 0, 1 e 2.